

Delibera n° 140

Estratto del processo verbale della seduta del
2 febbraio 2024

oggetto:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART 2 DEL DLGS 171/2016. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamati, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario:

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421" ed, in particolare, la modifica intervenuta a cura del decreto legislativo n.171/2016 che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alla modalità di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle Regioni;
- l'art.2 del decreto legislativo n. 171/2016 "Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" recante disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- l'art. 8 bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 disciplinante, fino al 31.12.2025, l'elevazione a 68 anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

Rilevato, in particolare, che il citato decreto legislativo n. 171/2016 dispone:

- all'art.7 *"Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- all'art.2, comma 1 *"Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale"*;
- all'art.9 *"A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto"*;

Richiamato il provvedimento di giunta regionale n. 685 del 29.4.2019 con il quale sono state prescritte le disposizioni attuative per la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del d.lgs. 171/2016;

Ritenuto, alla luce delle intervenute modifiche legislative in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ivi compresi i requisiti richiesti, di provvedere alla revisione delle disposizioni attuative per la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al provvedimento di giunta regionale n. 685 del 29.4.2019.

Confermato, preliminarmente, che tale procedura consiste in una selezione, a carattere non comparativo e di natura non concorsuale, volta ad individuare una rosa di candidati da proporre al Presidente della Regione, affinché lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina;

Stabilito che la procedura di cui al punto precedente è articolata nelle seguenti fasi:

- Fase 1: indizione, con deliberazione di giunta regionale, di apposito avviso da pubblicarsi, al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità ai candidati, sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come prescritto anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è indicato sull'avviso.
- Fase 2: ammissione dei candidati. La verifica dei requisiti per l'accesso alla selezione sarà effettuata dalla Direzione competente in materia di salute, che accerterà la regolarità formale delle domande, la sussistenza per ogni candidato del requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il non intervenuto compimento del 68esimo anno di età e il non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell'avviso.
- Fase 3: costituzione della commissione incaricata della selezione delle candidature, da nominare con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione giuntale, composta da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da un esperto individuato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto nominato dalla Regione; la commissione opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione è a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- Fase 4: valutazione dei candidati. La commissione di cui al punto precedente procederà alla selezione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, secondo le modalità di seguito precisate:
 - la selezione avviene mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo i criteri generali di seguito indicati, la cui determinazione specifica ed il conseguente apprezzamento sono demandati alla commissione stessa;
 - la commissione valuterà i titoli formativi e professionali posseduti dai candidati. Al fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze rispetto alle funzioni dell'incarico da conferire, procederà alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli, valutando prioritariamente la gestione di processi di trasformazione strategica ed organizzativa gestiti, i ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali, lo sviluppo della carriera professionale, la dimensione delle strutture e i fattori produttivi gestiti negli ultimi anni.
 - i candidati ammessi verranno sottoposti a colloquio individuale finalizzato ad accertare il possesso delle capacità/competenze tecnico-gestionali e manageriali richieste dall'incarico.
 - la commissione valuterà i candidati attraverso l'attribuzione di specifici giudizi sintetici cui conseguirà un giudizio complessivo ai fini dell'inserimento nella rosa.
- Fase 5: formazione della rosa di candidati. In base alle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione di esperti predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale.
- Fase 6: approvazione della rosa di candidati. Al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina di direttore generale predisposta dalla commissione di esperti sarà approvata con deliberazione giuntale.

Dato atto che il Presidente della Regione, ai fini della nomina, sceglierà i candidati nell'ambito della rosa, che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

Precisato che:

- l'inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;
- la rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i

candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;

- la rosa di candidati, per le finalità di cui al punto precedente, ha validità temporale di tre anni decorrenti dal giorno di adozione della deliberazione giuntalesca che la approva;
- la rosa di idonei alla nomina a direttore generale sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma FVG unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nella stessa.

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute politiche sociali e disabilità delegato alla Protezione Civile, la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire, alla luce delle intervenute modifiche legislative in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ivi compresi i requisiti richiesti, che la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia articolata, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 171/2016 nelle seguenti fasi:

- Fase 1: indizione, con deliberazione di giunta regionale, di apposito avviso da pubblicarsi, al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità ai candidati, sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come prescritto anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è indicato sull'avviso.
- Fase 2: ammissione dei candidati. La verifica dei requisiti per l'accesso alla selezione sarà effettuata dalla Direzione competente in materia di salute, che accerterà la regolarità formale delle domande, la sussistenza per ogni candidato del requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il non intervenuto compimento del 68esimo anno di età e il non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell'avviso.
- Fase 3: costituzione della commissione incaricata della selezione delle candidature, da nominare con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione giuntalesca, composta da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da un esperto individuato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto nominato dalla Regione; la commissione opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione è a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- Fase 4: valutazione dei candidati. La commissione di cui al punto precedente procederà alla selezione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, secondo le modalità di seguito precisate:
 - la selezione avviene mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo i criteri generali di seguito indicati, la cui determinazione specifica ed il conseguente apprezzamento sono demandati alla commissione stessa;
 - la commissione valuterà i titoli formativi e professionali posseduti dai candidati. Al fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze rispetto alle funzioni dell'incarico da conferire, procederà alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli, valutando prioritariamente la gestione di processi di trasformazione strategica ed organizzativa gestiti, i ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali, lo sviluppo della carriera professionale, la dimensione delle strutture e i fattori produttivi gestiti negli ultimi anni.
 - i candidati ammessi verranno sottoposti a colloquio individuale finalizzato ad accertare il possesso delle capacità/competenze tecnico-gestionali e manageriali richieste dall'incarico.
 - la commissione valuterà i candidati attraverso l'attribuzione di specifici giudizi sintetici cui conseguirà un giudizio complessivo ai fini dell'inserimento nella rosa.

- Fase 5: formazione della rosa di candidati. In base alle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione di esperti predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale.
 - Fase 6: approvazione della rosa di candidati. Al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina di direttore generale predisposta dalla commissione di esperti sarà approvata con deliberazione giuntale.
2. la procedura di cui al punto precedente consiste in una selezione, a carattere non comparativo e di natura non concorsuale, volta ad individuare una rosa di candidati, affinché il Presidente in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina;
3. è stabilito che:
- l'inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;
 - la rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;
 - la rosa di candidati, per le finalità di cui al punto precedente, ha validità temporale di tre anni decorrenti dal giorno di adozione della deliberazione giuntale che la approva;
 - la rosa di idonei alla nomina a direttore generale sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma FVG unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nella stessa.
4. il presente provvedimento sostituisce integralmente la delibera di Giunta regionale n. 685 del 29.4.2019
5. con successivo provvedimento si provvederà all'indizione dell'avviso di selezione in attuazione delle precedenti disposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE